



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Cagliari
Sezione Distaccata di Sassari

La Corte, composta dai Magistrati:

Dott. Ssa [REDACTED]	Presidente
Dott. Ssa [REDACTED]	Consigliera
Dott. Ssa [REDACTED]	Consigliera rel.

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa di secondo grado iscritta al n. 118/2021 R.G. promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), [REDACTED] (C.F. [REDACTED]
[REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. ANDREA SORGENTONE

parte appellante

CONTRO

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv.
[REDACTED]

parte appellata

Oggetto: contratti bancari

All'udienza del 15/3/2024 sono state precisate le seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse di parte appellante: "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria azione, domanda, eccezione e difesa disattesa, in riforma della sentenza n. 248/2020 (RG 1547/2014) emessa dal Tribunale di Nuoro pubblicata il 03.08.2020 e non notificata, accogliere le conclusioni formulate nel primo grado di giudizio e pertanto:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria azione, eccezione e conclusione disattesa:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,

1) accertare e dichiarare la nullità o assenza nei contratti in atti delle clausole che prevedano gli interessi ultralegali entro il fido accordato, anatocistici, la c.m.s., la comm. per l'affidamento; la comm. mancanza fondi; la comm. disponibilità fondi, la Civ;

2) accertare e dichiarare che la convenuta è inadempiente alle obbligazioni di tenuta del c/c per cui è causa e di formazione degli e/c, avendo applicato, pur essendo costantemente affidati, condizioni economiche ultralegali non pattuite o nulle;

3) per l'effetto dell'accoglimento delle domande ai nn. che precedono accertare e dichiarare -con azione di accertamento negativo- che i saldi tempo per tempo degli e/c per cui è causa sono errati e non dovuti e quindi accertare e dichiarare il saldo del c/c 15141 all'ultimo e/c in atti epurato di tutte le annotazioni non dovute e ricalcolato ai tassi di interesse attivi e passivi come di giustizia;

4) condannare la banca convenuta alla rettifica delle proprie risultanze contabili in conformità.

Con condanna dell'appellata al rimborso delle spese di lite da distrarsi a favore dello scrivente avvocato quale antistatario di entrambi i gradi di giudizio”;

Nell'interesse di parte appellata: “Ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:

1) Si rigetti l'appello proposto per tutti i motivi di cui in espositiva e, conseguentemente, si confermi integralmente la sentenza n. 248/2020 del Tribunale di Nuoro, oggetto di impugnazione;

2) Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio ”.

Svolgimento del processo

██████████ convennero in giudizio il ██████████ al fine di ottenere l'elisione delle competenze illegittime addebitate nel corso del rapporto di conto corrente n. 15141, acceso prima del 1999, costantemente affidato, acceso dall'omonima impresa individuale ██████████ e per il quale i signori ██████████ avevano prestato garanzia personale. In particolare, lamentarono come non fossero state pattuite le condizioni economiche per il citato conto corrente, come invece richiesto dagli artt. 1283 c.c., 1284 c.c. e dal TUB (L.385/1993) artt. 117, 117 bis e 118 e che, pertanto, non fossero dovuti gli interessi, commissioni e spese ultralegali applicati, invece, nel corso del rapporto.

In via subordinata, nel caso in cui invece fossero esistiti i contratti di conto corrente e di apertura di credito e la banca li avesse prodotti, contestarono la nullità delle clausole ivi contenute:

- nullità per rinvio agli usi su piazza o per contrarietà al divieto di anatocismo;
- applicazione di interessi e commissioni usurarie, con conseguente sanzione civile dell'applicazione di alcun interesse;
- mancata doppia sottoscrizione delle clausole, trattandosi di modelli o formulari predisposti dalla banca;
- illegittimità della c.m.s. per assenza di causa o perché calcolata non sulla somma non utilizzata dal correntista ma sulla punta di massimo scoperto nel trimestre di riferimento.

Si costituì in giudizio il [REDACTED], che contestò la domanda avversa chiedendone il rigetto; produsse il contratto di conto corrente evidenziando come fossero espressamente previsti il tasso in misura superiore a quello legale, la commissione di massimo scoperto, le spese di tenuta conto; eccepì la prescrizione di tutti i versamenti aventi natura solutoria antecedenti i dieci anni dalla data della citazione.

Con sentenza n. 248/2020 il Tribunale di Nuoro accolse la domanda di addebito interessi anatocistici sino al 30/6/2000; rideterminò il tasso debitore secondo la media dei diversi tassi applicati trimestralmente dalla banca, anche se talvolta differente dal tasso contrattualmente pattuito; rettificò il saldo previa espunzione delle poste illegittime al netto dei versamenti solutori prescritti; rigettò la domanda fondata sull'usurarietà dei tassi e la domanda di nullità della commissione di massimo scoperto perché ritenuta sufficientemente specifica e sorretta da giustificazione causale; rigettò, infine, le restanti domande in quanto la parte attrice, a fronte della produzione del contratto, aveva omissis, alla prima difesa utile, di specificare e confermare le contestazioni relative alle condizioni non pattuite.

Avverso tale sentenza hanno proposto appello gli attori, deducendone l'erroneità per i seguenti motivi:

a) applicazione del tasso convenzionale previsto esclusivamente per le operazioni di scoperto di conto, come via via modificate nel corso del rapporto, anche alle operazioni nei limiti dell'affidamento in violazione dell'articolo 117 Tub e 1284 c.c.; b) limitazione dell'effetto della nullità della clausola anatocistica solo sino al 30.06.2000 in violazione dell'articolo 1283 c.c. e dell'articolo 7 comma III della delibera Cicr del 9.02.2000; c) accertamento della validità della clausola sulla c.m.s. in violazione dell'articolo 1346 c.c.; d) omessa elisione dei costi addebitati dall'istituto privi di specifica previsione nei contratti in atti in violazione dell'articolo 117 Tub rilevando la tardività dell'eccezione; e) accoglimento dell'eccezione di prescrizione senza soffermarsi sulla tempestività di essa; f) identificazione delle competenze irripetibili avuto riguardo al saldo banca frutto dell'addebito di competenze illegittime e calcolate riguardo a tutti i movimenti contabili operati sul conto corrente e non in base alle sole competenze annotate in extra fido.

Il ██████████, costituitosi in giudizio, ha resistito all'appello di cui ha chiesto il rigetto, reiterando l'eccezione di prescrizione di cui ha evidenziato l'ammissibilità siccome tempestiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Fondatezza dell'appello.

a) Sul motivo sub a) Nullità degli addebiti per interessi ultralegali.

L'appello è fondato e deve, pertanto, trovare accoglimento nei termini di seguito precisati.

È fondato, nei limiti di cui in appresso, il motivo di impugnazione sub a) con cui la parte appellante ha lamentato l'erroneità della pronuncia oggetto di gravame per aver applicato il tasso convenzionale previsto esclusivamente per le operazioni di scoperto di conto, come via via modificate nel corso del rapporto, anche alle operazioni nei limiti dell'affidamento.

Attraverso la documentazione versata agli atti del giudizio è stato comprovato quanto segue.

In particolare, si riportano di seguito le condizioni applicate rapporto di conto corrente n 15141 del 16.06.1994 (allegato alla comparsa di costituzione della banca in primo grado):

- tasso a credito pari al 1,75%
- tasso per scoperto di conto pari al 16,50%
- c.m.s. pari a 0,250
- spese trimestrali allestimento pratica fido £ 350.000 massimo
- spese per operazione £ 2.350
- spese tenuta conto £ 10.000 a trimestre
- spese chiusura conto £ 20.000
- capitalizzazione interessi trimestrale

Il contratto di affidamento, stipulato in data 22.06.2007, per l'ammontare massimo di € 68.000,00, prevede le seguenti condizioni:

- tasso a debito per le somme utilizzate entro il fido pari al 8,25%;
- tasso a debito per le somme utilizzate extra fido pari al 12,25%;
- commissione trimestrale per l'affidamento pari a 0,125% sull'accordato, variabile da un minimo di € 15,00 ad un massimo di € 250,00;

- commissione di istruttoria pari ad € 84,00;
- commissione di revisione fido per un importo massimo di € 250,00.

Con la sottoscrizione di un nuovo contratto in data 27.06.2012 (allegato alla comparsa di costituzione della banca in primo grado), le parti pattuirono nuove condizioni in relazione al c/c n.15141, come di seguito indicate:

- tasso a credito pari al 0,01%
- tasso a debito per le somme utilizzate entro il fido pari al tasso Euribor 3 mesi maggiorato da uno spread di 7,750 punti
- commissione disponibilità fondi (c.d.f.) pari a 0,5% con periodicità trimestrale
- commissione mancanza fondi (c.m.f) applicata trimestralmente in funzione del saldo debitore variabile per scaglioni di saldo a debito, prevista per un importo massimo di €15,00 per ogni giorno di sconfinamento. Si stabilisce in €150,00 la commissione massima applicabile per trimestre. Tale commissione è applicata solo in assenza di concessione di affidamento;
- tasso a debito per le somme utilizzate extra fido pari al tasso Euribor 3 mesi più uno spread pari a 12,60 punti, con la previsione di un tasso minimo pari al 3,5%
- tasso a debito per le somme utilizzate in assenza di fido pari al tasso Euribor 3 mesi più uno spread pari a 12,60 punti, con la previsione di un tasso minimo pari al 3,5%.

Il contratto precisa che il tasso a debito si applica sull'intero saldo debitore per i giorni effettivi di sconfinamento, ove per sconfinamento si intende anche l'utilizzo a debito in assenza di sconfinamento, tenendo conto del saldo per valuta.

Ebbene, dalla disamina dei documenti sopra menzionati si ricava che il tasso debitore intrafido sino alla data del 22/6/2007 non era oggetto di apposita pattuizione, posto che il contratto di conto corrente del 1994 alla voce prevista per apertura di credito, per anticipi SBF, e per fido temporaneo non conteneva alcuna indicazione in ordine al tasso debitore, limitandosi a contemplare il solo tasso per scoperto di conto. Ne consegue che, in riforma della sentenza impugnata (che ha aderito al ricalcolo, proposto dal Ctu nominato in primo grado, secondo il tasso contrattualmente pattuito, calcolato come media tra i diversi tassi applicati) dev'essere dichiarata la nullità degli addebiti per interessi ultralegali, per violazione dell'art. 1284 c.c., sino alla data del 22/6/2007.

b) Sul motivo di appello sub b. Nullità degli addebiti per interessi anatocistici.

È, altresì, fondato il motivo di appello sub b) con cui la parte ha lamentato l'erroneità della pronuncia impugnata che limitava l'effetto della nullità della clausola anatocistica solo sino al 30.06.2000 sul presupposto che fosse sufficiente l'adeguamento del contratto alla sopravvenuta disciplina di cui al secondo comma dell'art. 120 TUB, mediante la produzione in giudizio dell'estratto della Gazzetta Ufficiale, pur in assenza di apposita pattuizione.

Deve, invero, accertarsi la nullità degli addebiti per interessi anatocistici, addebitati in attuazione dell'art. 7 del contratto di conto corrente del 16/6/1994, in violazione dell'art. 1283 c.c. e della delibera CICR 9.2.2000 (sul punto vedi in particolare Cass. n. 23852/20 secondo cui "In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in

vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera”).

Ne consegue che, in assenza di apposita pattuizione sino alla ricontrattazione del 27/6/2012, allorquando erano state sottoscritte nuove condizioni e la clausola di reciprocità espressa per la capitalizzazione, dovrà escludersi la capitalizzazione degli interessi debitori non già sino al 30/6/2000 bensì fino alla data del 27/6/2012.

c) Nullità degli addebiti per CMS e spese non pattuite

È, altresì, fondato il motivo di gravame sub c) per le ragioni di seguito esposte. Deve, invero, accertarsi, contrariamente a quanto statuito nella pronuncia impugnata, la nullità della commissione di massimo scoperto, siccome non regolarmente pattuita. Infatti, nel contratto di accensione del conto corrente del giugno 1994 è prevista la CMS nella sua sola misura percentuale di 0,250%, senza alcuna esplicitazione del tempo e del montante di applicazione, con conseguente indeterminatezza, diversamente da quanto affermato dal Tribunale di Nuoro, delle specifiche modalità di quantificazione (cfr. da ultimo Cass. Civ. n. 19825/22).

Analogamente, deve concludersi, in difetto di una valida pattuizione scritta, per gli ulteriori addebiti di cui in appresso.

È, difatti, fondato anche il motivo di appello sub d). Contrariamente a quanto è dato leggere nella sentenza impugnata, sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado parte attrice odierna appellante chiese l'elisione di tutte le competenze illegittime con conseguente ricalcolo del rapporto in conformità alle sole clausole validamente pattuite, tanto che concluse testualmente per "accertare e dichiarare che per il c/c per cui è causa, pur costantemente affidato, non sono state pattuite le condizioni economiche ultralegali ed in via esemplificativa il tasso di interesse, la cap. trim. degli interessi, la cms, comm. disponibilità fondi, maggiorazione extrafido, spese per l'istruttoria della pratica del fido, diritti di segreteria, giorni valuta, spese per operazioni".

Deve, pertanto, accertarsi la nullità degli addebiti per commissione di affidamento sino al 22/6/2007, allorquando era stata espressamente prevista nel contratto di affidamento in pari data. Parimenti, in difetto di pattuizione scritta, deve dichiararsi la nullità degli addebiti per commissione disponibilità fondi (sino alla rinegoziazione del 27/6/2012), come anche della commissione di istruttoria veloce.

2. Risultanze della ctu

a) Fido di fatto

L'assunto di parte attrice - odierna appellante- che il conto corrente per cui è giudizio fosse costantemente affidato, anche in epoca anteriore alla stipula del contratto del 2007, ha trovato conferma in plurimi elementi rivelatori quali la diversificazione dei tassi riportati negli estratti conto, la c.m.s., le risultanze della Centrale Rischi.

Invero, alla verifica delle condizioni di affidamento non osta la mancanza del relativo contratto in forma scritta e ciò per due ordini di ragioni. L'istituto convenuto non può certo giovare degli effetti di una nullità posta a protezione del cliente, il quale non la faceva valere (cfr. Cass. Civ. n. 2297/21 nella parte in cui, nel respingere il primo motivo avverso la ricostruzione di un fido di fatto tramite consulenza tecnica d'ufficio, ha confermato l'operato del giudice di merito che accertava l'esistenza di un fido di fatto mediante le operazioni peritali; vd. anche analogo precedente di questa Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari n. 56/2023).

Pertanto, reputa questa Corte che, pure in assenza di convenzioni scritte sui limiti di affidamento, non sia negabile la concessione di un fido da parte della banca, trattandosi di rapporto costantemente esposto sin dall'origine, con riferimento al quale non risultano richieste della banca di rientro dallo scoperto, mentre nella visura della Centrale Rischi agli atti del fascicolo attoreo sono riportati importi di "accordato"; di contro, sono addebitate al cliente regolari commissioni di massimo scoperto dapprima e disponibilità fondi poi, di talché deve escludersi una mera tolleranza da parte dell'istituto di credito di una costante quanto rilevante scopertura.

A tal scopo l'ausiliario ha individuato un limite massimo di affidamento, ricavato in via di fatto dagli estratti esaminati e ha ricalcolato il saldo.

b) rideterminazione del saldo

Occorre, quindi, dare conto delle risultanze della ctu depositata in data 18/4/23, esperita nel presente grado del giudizio, a firma dott. [REDACTED], il quale ha esaminato la seguente documentazione:

copia del contratto di apertura del conto corrente n 15141 del 16.06.1994 stipulato con il ██████████;

contratto di apertura di credito in conto corrente firmato in data 22.06.2007, copia del contratto stipulato con il ██████████ in data 27.06.2012; estratti conto dal 30.06.1994 al 09.07.2014, con la sola eccezione del mese di aprile 2007 e parzialmente il mese di luglio 2008; prospetti competenze dal 30.06.1994 al 09.07.2014.

Condivisibilmente l'ausiliare, nel ricalcolo per i periodi per i quali non si dispone dell'intera serie storica degli estratti conto, (aprile 2007, parzialmente il mese di luglio 2008) ha optato per la creazione dei movimenti di raccordo fra i saldi disponibili presenti nei documenti agli atti.

In conformità ai quesiti sottopostigli dalla Corte il Ctu ha, quindi, proceduto, dapprima, all'eliminazione delle competenze non dovute e, quindi, all'eliminazione degli interessi passivi e attivi originariamente calcolati dall'Istituto di credito eliminando altresì la commissione di affidamento fino al 22.06.2007, mentre la commissione di massimo scoperto (peraltro in concreto addebitata solo fino al 30.09.2009) è stata eliminata fino al 27.06.2012.

Il Ctu ha, altresì, proceduto al ricalcolo dei numeri debitori e creditori per ogni trimestre oggetto di ricostruzione senza alcuna capitalizzazione degli interessi ricalcolati fino alla data del 27.06.2012.

Nel periodo in cui il conto corrente era affidato di fatto e individuato il limite del fido (nella specie coincidente con il massimo scoperto), l'ausiliare ha proceduto, nel ricalcolo degli interessi, applicando a tutti i numeri debitori e creditori il tasso legale pro tempore vigente.

Indi, successivamente alla data del 22.06.2007 il conto è considerato come affidato per la somma di € 68.000,00 e sono stati applicati, ai tassi debitori, i due diversi tassi di interesse pari al 8,25% e al 12,25%, previsti rispettivamente per la quota del saldo entro e oltre il fido nel contratto di affidamento del 22/6/2007.

Considerazioni a parte merita il ricalcolo relativamente al periodo a far data dal 27.06.2012. Fermo restando che il conto corrente era affidato di fatto (sulla scorta degli indici rivelatori più sopra evidenziati) e che il Ctu ha individuato il limite del fido (nella specie coincidente con il massimo scoperto), reputa la Corte di dover applicare, nella rideterminazione degli interessi, non già il tasso legale (come erroneamente ha proceduto l'ausiliare nella relazione del 18/4/23) bensì il tasso convenzionale intra fido specificamente convenuto tra le parti nel contratto del 27/6/2012 e pari al tasso Euribor 3 mesi maggiorato da uno spread di 7,750 punti ossia al tasso del 13,20%. Ritiene la Corte di rifarsi, esclusivamente in parte qua, perché più aderente alle condizioni economiche rinegoziate dalle parti nel 27/6/2012, alla relazione depositata dal dott. Paba in data 5/1/2023: applicando il tasso intra fido pattuito e procedendo alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, senza calcolare interessi attivi (poiché dal 27.06.2012 il conto corrente non presenta mai un saldo a credito), i nuovi interessi passivi al 09.07.2014 risultano sulla base di tale ricalcolo, pari a euro 11.095,25.

All'esito delle operazioni compiute, ma senza tenere conto delle condizioni economiche del contratto del 27/6/2012, il Ctu nella relazione dell'aprile 2023 ha rideterminato il saldo in euro 4825,82 a favore del cliente. Considerato, per

le ragioni testé esposte, l'ulteriore importo di euro 11.095,25 a debito, il saldo del conto n. 15141 alla data del 9/7/2014 deve essere rettificato in euro 6.809,43 (11.095,25 – 4825,82) a credito della banca.

C. Sugli addebiti per competenze irripetibili

L'analisi del consulente si è estesa anche all'indagine circa la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, sollecitata dalla banca convenuta, la quale propose tempestiva e specifica eccezione di prescrizione, reiterata nel presente grado. Sulla tempestività dell'eccezione di prescrizione non possono sorgere dubbi, essendo stata sollevata con la comparsa di costituzione e risposta depositata il 13/3/2014, in vista dell'udienza del 3 aprile 2015 come indicato in citazione.

Ciò posto, sul fido di fatto si è già detto e si rimanda a quanto supra esposto nel paragrafo 2.a.

Quanto all'obiezione di parte appellata che ha sostenuto l'impossibilità di individuare rimesse ripristinatorie in assenza di contratto scritto di affidamento, è appena il caso di osservare che, come in numerosi precedenti di questa Corte affermato, "alla verifica delle condizioni di affidamento non osta la mancanza del relativo contratto in forma scritta. Invero, l'istituto convenuto - che neppure contestava espressamente la concessione di affidamenti a fronte della allegazione circa l'affidamento ... contenuta nella citazione di primo grado ... non può certo giovarsi degli effetti di una nullità posta a protezione del cliente, il quale, a sua volta, non la faceva valere ...": Corte D'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari n. 56/2023).

Circa l'obiezione della parte appellata, secondo cui non sarebbe corretta l'identificazione del limite dell'affidamento con il massimo scoperto è appena il

caso di osservare che, affermata l'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione sulla base del solo richiamo all'inerzia dell'avente diritto per il tempo necessario al compiersi dell'estinzione del diritto, la banca sarà comunque onerata della prova degli effetti della prescrizione invocata e dovrà dimostrare un limite di affidamento inferiore a quello allegato dal correntista e/o fatti estintivi dello stesso (cfr. S.U. n. 15895/19: "... l'identificazione della fattispecie estintiva cui corrisponde l'eccezione di prescrizione va correttamente compiuta alla stregua del "fatto principale" e che tale fatto va individuato nell'inerzia del titolare ... la soluzione del contrasto va, dunque, risolta nel senso della non necessarietà dell'indicazione, da parte della banca, del dies a quo del decorso della prescrizione ... Resta da aggiungere che il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicché il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell'onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente") e tale prova non è stata, nel caso di specie, fornita.

Anche a tale scopo soccorrono gli esiti della relazione di ctu esperita nel presente grado e depositata nell'aprile 2023, ove all'ausiliare ha esaurientemente risposto al seguente quesito:

"Individui le rimesse solutorie, previa eliminazione delle competenze indebite (c.d. saldo rettificato), determinando il saldo disponibile alla data della singola rimessa e attribuendo natura solutoria alla rimessa (o alla quota) che abbia ridotto il saldo extrafido quale desumibile dalla documentazione prodotta.

Individui per ciascuna rimessa con funzione solutoria la quota che ha pagato le competenze illegittimamente addebitate sul saldo extrafido dalla banca fino al giorno precedente la stessa rimessa e determini la quota ripetibile considerando che, se la somma indebita è superiore alla quota solutoria del versamento, l'importo ripetibile è quest'ultimo; se la somma indebita è inferiore alla quota solutoria della rimessa, l'importo ripetibile è il primo".

Ebbene, in relazione al periodo antecedente il decennio dalla notifica della citazione (che va dall'apertura del conto al 9/1/2005) l'ausiliare non ha rinvenuto movimenti solutori ragion per la quale nessuna somma è da considerarsi prescritta.

3.Sulla riforma della sentenza appellata e sulle spese di lite

Per tutto quanto precede, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 248/2020 del Tribunale di Nuoro, il saldo del conto il saldo del conto n. 15141 alla data del 9/7/2014 deve essere rettificato in euro 6.809,43 a credito della banca.

Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi delle cause di valore indeterminabile complessità media, disponendo la distrazione in favore dell'Avv. Sorgentone, dichiaratosi antistatario.

I costi delle ctu devono essere posti definitivamente a carico dell'appellata.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:

- accoglie l'appello avverso la sentenza n. 248/2020 del Tribunale di Nuoro e, in riforma della pronuncia impugnata, accerta che il saldo rettificato del conto n. 15141 alla data del 9/7/2014 è pari a euro 6.809,43 a credito della banca;
- dichiara tenuta e condanna la parte appellata alla rifusione, in favore degli appellanti, delle spese di lite, che si liquidano in euro per 562,98 per spese, euro 10.860,00 per compensi, oltre spese gen., iva e cpa per il primo grado, e in euro 777,00 per spese ed euro 12.156,00 per compensi, oltre spese gen., iva e cpa quanto al secondo grado, da distrarsi in favore dell'avv. Andrea Sorgentone, dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico della parte appellata i costi delle ctu.

Così deciso in Sassari, il 9/9/2024

La Presidente

Dott. ██████████

La Consigliera est.

Dott. Ssa ██████████